

## IV.

## ( All' articolo 13 )

Uniti alle presenti istruzioni vi sono gli avvisi a stampa, in cui il parroco, dietro i concerti colla Autorità comunale, aggiungerà l'indicazione relativa al locale stabilito per l'iscrizione nelle liste.

## V.

## ( All' articolo 14 )

Si uniscono le module da distribuirsi ad ogni famiglia. Tale distribuzione dovrà seguire in tempo utile col mezzo dei nunzi della chiesa o di altre persone fidate, a scelta del parroco. A ciascuna famiglia si daranno tante module, quanti sono in essa i presumibili elettori: sul che il nunzio al momento della distribuzione, girando di casa in casa, potrà fare la relativa ricerca.

## VI.

## ( Allo stesso articolo )

All'oggetto di compilare uniformemente le liste elettorali, si fornisce ad ogni parrocchia un corrispondente numero di fogli. Gli elettori, di cui l'Ufficio parrocchiale avrà ammesso assolutamente o condizionatamente l'iscrizione, saranno registrati per ordine alfabetico, copiando esattamente le module presentate.

Uno stesso foglio non potrà comprendere che i cognomi, i quali cominciano dalla stessa lettera alfabetica.

Le persone aventi doppio cognome saranno iscritte sotto la lettera alfabetica del primo cognome.

Quelle aventi cognome e soprannome, si registreranno sotto la lettera alfabetica del cognome.

## VII.

## ( All' articolo 15 )

Circa la qualità di *parenti o procuratori*, l'Ufficio parrocchiale non farà alcuna indagine severa, bastando soltanto la notorietà.

## VIII.

## ( All' articolo 17 )

Dei petenti, a cui venisse rifiutata l'iscrizione, e rilasciato un certificato a tergo della modula, l'Ufficio parrocchiale dovrà tenere un separato elenco, che firmato verrà poscia trasmesso colle liste all'Ufficio del circondario.

## IX.

## ( All' articolo 18 )

Il giorno 9 gennaio il Parroco indicherà con avviso affisso alle porte della chiesa in qual luogo ed in quali ore sarà ostensibile il registro al-